SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 settembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. **144.**

Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge comunitaria 2007 - ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;

Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga e sostituisce la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985.

Art. 2.

Autorità competenti

1. Le funzioni dell'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e i trasporti intermodali - Direzione generale del trasporto stradale, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione a legislazione vigente.

2. L'Ufficio di coordinamento:

a) assicura il coordinamento con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri nelle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 8;

b) definisce gli obiettivi dell'attività nazionale di controllo;

c) trasmette alla Commissione i dati statistici biennali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006;

d) rappresenta l'organismo principale di riferimento per la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.

3. Le attività di controllo su strada e le attività di controllo presso i locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1, da chiunque svolte, sono pianificate e coordinate rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

4. Sono in ogni caso fatte salve le specifiche competenze ed attribuzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, in materia di controlli su strada e presso la sede delle imprese, per ambiti di applicazione diversi da quelli del presente decreto.

Art. 3.

Sistemi di controllo

1. I controlli, sia su strada che nei locali delle imprese, di tutte le categorie di trasporto di cui all'articolo 1, sono effettuati, ogni anno, almeno sul 2 per cento dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. La percentuale sarà portata al 3 per cento, dopo il 1° gennaio 2010. A partire dal 2012, la percentuale minima di controlli da effettuare potrà essere aumentata al 4 per cento in base alle indicazioni che potrà dare la Commissione europea conformemente a quanto disposto con l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.

2. Nell'ambito del numero totale dei controlli di cui al comma 1, almeno il 30 per cento del numero totale di giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 50 per cento nei locali delle imprese.

Art. 4.

Determinazione del numero dei controlli

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica all'Ufficio di coordinamento, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati relativi al numero complessivo dei giorni di lavoro che ciascun conducente deve effettuare nel periodo di riferimento.

2. L'individuazione dei veicoli soggetti ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 è effettuata, al 31 dicembre di ogni anno, sulla base dei dati di immatricolazione dei veicoli registrati nel sistema informatico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento (CE) n. 561/2006.

3. In relazione ai dati di cui al presente articolo, l'Ufficio di coordinamento determina il numero minimo dei controlli da garantire ai sensi dell'articolo 3.

Art. 5.

Comunicazione dei dati relativi ai controlli

1. Il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicano all'Ufficio di coordinamento i dati e le informazioni di loro competenza, riferiti all'anno precedente, utilizzando il formulario approvato con decisione 93/173/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1993.

2. L'Ufficio di coordinamento, sulla base dei suddetti dati, comunica alla Commissione, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione ivi prevista.

Art. 6.

Controlli su strada

1. I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo e le relative operazioni sono condotte in modo che vengano verificati almeno i punti elencati nella Parte A dell'Allegato I. Se la situazione lo rende necessario, il controllo può essere concentrato su un punto della Parte A dell'Allegato I.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, i controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, nessuna discriminazione può essere operata in relazione al paese di immatricolazione del veicolo, al paese di residenza del conducente, al paese di stabilimento dell'impresa, al punto di partenza e destinazione del viaggio, al tipo di tachigrafo.

3. I controlli vengono effettuati seguendo un criterio di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio geografico. I posti di controllo sono effettuati sulle strade, presso le stazioni di servizio o le aree di parcheggio; quando è necessario a tutelare l'incolumità delle persone o la sicurezza della circolazione, i veicoli da controllare possono essere indirizzati in luoghi sicuri situati nelle loro vicinanze.

4. Nel corso delle operazioni di controllo su strada sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o secondaria, al Paese in cui è stato immatricolato il veicolo sottoposto a controllo ed al tipo di tachigrafo se analogico o digitale.

5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.

6. Al fine di agevolare le operazioni di controllo di cui al presente articolo, è stabilito un modello di lista di controllo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Controlli nei locali delle imprese

1. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che vengano verificati almeno i punti elencati nella parte A e B dell'allegato I.

2. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di attività di trasporto, ossia se si tratta di attività a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa ed al tipo di tachigrafo se analogico o digitale.

3. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.

4. Al fine di agevolare le operazioni di controllo di cui al comma 3, è stabilito un modello di lista di controllo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I controlli nei locali delle imprese si effettuano, inoltre, quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85; a tal fine il Ministero dell'interno comunica ogni tre mesi all'Ufficio di coordinamento l'elenco delle imprese, stabilite in Italia o in uno dei Paesi membri, sanzionate per le infrazioni di cui all'allegato III della direttiva 2006/22/CE.

6. L'Ufficio di coordinamento sulla base delle informazioni ricevute dal Ministero dell'interno e tenuto anche conto delle informazioni eventualmente fornite dagli organismi di collegamento designati degli altri Stati membri, comunica al Ministero del lavoro l'elenco delle imprese italiane da controllare.

7. L'Ufficio di coordinamento compila altresì l'elenco delle imprese stabilite negli altri Stati membri che hanno commesso gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85 sul territorio nazionale e ne dà comunicazione alle rispettive autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE.

Art. 8.

Controlli concertati

1. L'Ufficio di coordinamento, sulla base di appositi accordi con le autorità competenti dei Paesi membri individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE, e di concerto con le competenti strutture del Ministero dell'interno, organizza almeno sei volte l'anno, operazioni concertate per controllare su strada i conducenti e i veicoli oggetto dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.

Art. 9.

Modulo di controllo delle assenze dei conducenti

1. L'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, da parte del conducente nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, che deve essere compilato in ogni sua parte.

2. Il modulo di cui al comma 1 è conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.

3. Per il periodo di tempo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, il conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, deve avere con sé il modulo di cui al comma 1 che deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo.

4. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 143,00 a € 570,00. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

5. Alla stessa sanzione è soggetta l'impresa che non conserva il modulo per il periodo di tempo indicato al comma 2. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 10.

Scambio di informazioni

1. Il Ministero dell'interno comunica due volte all'anno, entro il mese di settembre ed entro il mese di marzo all'Ufficio di coordinamento, i dati semestrali relativi alle infrazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 commesse da vettori non residenti e le sanzioni inflitte per tali infrazioni.

2. Sulla base di tali dati, l'Ufficio di coordinamento, con cadenza semestrale, provvede a comunicare le informazioni previste dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 561/2006 e dall'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3821/85 alle autorità competenti dei Paesi membri individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE.

3. L'Ufficio di coordinamento, a seguito di richiesta specifica da parte della autorità competente di un Paese membro, comunica le informazioni di cui al comma 2, anche in relazione a singoli casi.

Art. 11.

Sistema di classificazione del rischio

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi

entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto anche conto delle indicazioni del Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85, sono definiti i criteri e le modalità del sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.

2. Sulla base del decreto di cui al comma 1, l'Ufficio di coordinamento, provvede ad attribuire alle imprese stesse un indicatore della classe di rischio.

3. Le imprese che presentano un indicatore della classe di rischio elevato sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti.

Art. 12.

Migliori prassi

1. L'Ufficio di coordinamento, elabora ogni due anni, un programma di formazione, destinato agli operatori addetti al controllo, tenuto conto degli orientamenti pubblicati nella relazione biennale della Commissione sulle migliori prassi adottate nell'ambito dell'Unione europea.

2. L'Ufficio di coordinamento organizza, almeno una volta all'anno, scambi formativi e scambi del personale con gli organismi di collegamento intracomunitario di altri Stati membri.

3. L'Ufficio di coordinamento promuove, inoltre, anche mediante accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, la formazione periodica degli addetti ai controlli, in generale sulla funzione di controllo e, in particolare, sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, né minori entrate. Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 12 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 1995.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARONI, *Ministro dell'interno*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO I
(previsto dall'art. 6, comma 1)

PARTE A

Controlli su strada.

Nei controlli su strada occorre verificare, almeno i seguenti punti:

1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo e/o sui tabulati;

2) per il periodo di cui all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3. Per categorie N3 e M3 si intendono le categorie definite all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 feb-

braio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

3) all'occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;

4) il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati art. 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006.

PARTE B

Controlli nei locali delle imprese.

Nei locali delle imprese occorre controllare i punti seguenti, in aggiunta a quanto stabilito nella Parte A:

1) i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo;

2) l'osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida;

3) i fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell'unità di bordo e della carta del conducente.

Nel caso venga accertata un'infrazione durante la catena di trasporto, gli Stati membri possono, se opportuno, verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio caricatori, commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e dell'allegato B della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2008, n. 56, S.O. è il seguente:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli Allegati A e B. Per le direttive elencate negli Allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli Allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Omissis).

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'Allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'Allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.».

«Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3).

2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.

2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale.

2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.

2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio.

2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.

2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata).

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni.».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

— Il regolamento CEE n. 3821/85 è pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 370.

— Il regolamento CEE n. 3820/85 è pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 370.

— Il regolamento CE n. 561/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102.

— La direttiva 2006/22/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al regolamento CEE n. 3821/85, al regolamento CEE n. 3820/85 e al regolamento CE n. 561/2006 si vedano le note alle premesse.

— Il regolamento CE n. 2135/98 è pubblicato nella G.U.C.E. 9 ottobre 1998, n. L 274.

Nota all'art. 2:

— Per i riferimenti alla direttiva 2006/22/CE e al regolamento CE n. 561/2006 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per i riferimenti al regolamento CE n. 561/2006, al regolamento CEE n. 3821/85 e alla direttiva 2006/22/CE si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per i riferimenti al regolamento CE n. 561/2006 e al regolamento CEE n. 3821/85 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

— La decisione n. 93/173/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 25 marzo 1993, n. 72.

— Per il regolamento CE n. 561/2006 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Per il regolamento CE n. 561/2006, al regolamento CEE n. 3821/85 e alla direttiva 2006/22/CE si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Per i riferimenti alla direttiva 2006/22/CE, al regolamento CE n. 561/2006 e al regolamento CEE n. 3821/85 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti al regolamento CE n. 561/2006, al regolamento CEE n. 3821/85 e alla direttiva 2006/22/CE si vedano le note alle premesse.

— La decisione n. 2007/230/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 14 aprile 2007, n. L 99.

— Il testo degli articoli 174, 178, 179 e 180 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è il seguente:

«Art. 174 *(Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose)*. — 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85.

2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del presente codice.

3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento, conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri e dell'ispettorato del lavoro.

4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.

5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.

6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.

7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

7-*bis.* Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.

8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.

14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 11, è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi.».

«Art. 178 *(Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo).* — 1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12.

2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri e dell'Ispettorato del lavoro.

3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni.

4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570, salvo che il fatto costituisca reato.

4-*bis.* Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.

5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.

6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.

7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorità competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.

8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.

9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di persone in servizio di linea.

10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

11. Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni.».

«Art. 179 *(Cronotachigrafo e limitatore di velocità).* — 1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità

2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970. La sanzione

amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.

2-*bis.* Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 829 a euro 3.315. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità.

3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 713 a euro 2.853.

4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

6-*bis.* Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.

8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'art. 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.

9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-*bis* riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.

10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.».

«Art. 180 *(Possesso dei documenti di circolazione e di guida)*. — 1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera *b)*, nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneità, quando prescritti.

6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 22 a euro 88.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.».

Nota all'art. 10:

— Per i riferimenti al regolamento CE n. 561/2006, al regolamento CEE n. 3821/85 e alla direttiva 2006/22/CE si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Per i riferimenti al regolamento CEE n. 3821/85 e al regolamento CE n. 561/2006 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 12:

— Per i riferimenti al regolamento CEE n. 3821/85 e al regolamento CE n. 561/2006 si vedano le note alle premesse.

08G0167

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 settembre 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre 2007 con il quale è stato prorogato lo stato d'emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma, fino al 30 settembre 2008;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che i lavori da eseguirsi in termini di somma urgenza, previsti per la definitiva messa in sicurezza dell'area interessata dai fenomeni di subsidenza in rassegna, sono tuttora in corso di esecuzione e che quindi permane la necessità di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio nel contesto critico di cui trattasi, al fine di consentire un rapido rientro nell'ordinarietà;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 3 settembre 2008 del presidente della regione Lazio - commissario delegato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 marzo 2009, lo stato di emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A06634

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Del Aguila Valenzuela Margarita Luz, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Del Aguila Valenzuela Margarita Luz nata a Lima il 22 febbraio 1958, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo

professionale di psicologo, conseguito in Perù, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» presso l'«Universidad Femenina del Sagrato Corazòn» il 13 novembre 1996;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio de Psicologos del Perù» al n. 10606 come attestato in data 4 settembre 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 aprile 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Genova, come da quest'ultima confermato in data 18 luglio 2005;

Decreta:

Alla sig.ra Del Aguila Valenzuela Margarita Luz nata a Lima il 22 febbraio 1958, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 26 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* LAUDATI

08A06629

DECRETO 28 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Nebiolo Carola, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Nebiolo Carola, nata a Torino il 3 novembre 1976, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento dei titoli professionali di psicologo e psicoterapeuta, conseguiti in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo e dell'attività di psicoterapeuta;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciatura en Psicologia» presso l'«Universidad de Buenos Aires» il 19 luglio 2006;

Considerato che l'istante ha portato a termine il «Posgrado en Clinica Analiticas 2006/2007»;

Considerato che la richiedente è in possesso della «matricula» n. 40495 dal 4 ottobre 2006;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 18 aprile 2008 e del 23 maggio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra citate;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Ritenuto altresì che, per quanto riguarda la psicoterapia, sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistente in un tirocinio di dodici mesi, articolato nel modo seguente: sei mesi presso un consultorio familiare o un servizio di psicologia dell'età evolutiva, sei mesi presso un centro di salute mentale o un servizio tossicodipendenze-alcologia;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Nebiolo Carola, nata a Torino il 3 novembre 1976, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Per la psicoterapia la domanda è accolta con l'applicazione di una misura compensativa consistente in un tirocinio di dodici mesi.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di dodici mesi, articolato nel modo seguente: sei mesi presso un consultorio familiare o un servizio di psicologia dell'età evolutiva, sei mesi presso un centro di salute mentale o un servizio tossicodipendenze-alcologia.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* FRUNZIO

ALLEGATO A

Tirocinio di adattamento: è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A06641

DECRETO 28 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Passino Alberto Mario, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista listanza del sig. Passino Alberto Mario, nato l'8 aprile 1972 a Sassari, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Sassari in data 6 novembre 2001;

Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 12 settembre 2005 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che lo stesso è iscritto presso l'«Il-lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona» dal 12 dicembre 2007;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di certificato di compimento della pratica forense», rilasciato l'11 novembre 2003 dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Sassari ed inoltre è iscritto all'albo degli avvocati, sezione speciale dal 31 gennaio 2008;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Passino Alberto Mario, nato l'8 aprile 1972 a Sassari, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* FRUNZIO

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A06642

DECRETO 28 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Perathoner Armin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Perathoner Armin, nato a Bolzano il 28 agosto 1981, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieur» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieur Univ.», presso la «Technische Universitat Munchen» in data 19 ottobre 2006;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorità tedesca il titolo accademico-professionale di cui è in possesso il sig. Perathoner nel Lander della Baviera è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di ingegnere;

Preso atto che l'istante ha documentato attività di tutorato presso il «Dipartimento sviluppo dei prodotti Università Tecnica di Monaco» dall'ottobre 2004 al luglio 2005;

Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 23 maggio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A, settore industriale - e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) impianti industriali (scritta e orale); 2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale), oppure, a scelta dell'istante nel superamento di un tirocinio di sei mesi;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Perathoner Armin, nato a Bolzano il 28 agosto 1981, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore industriale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio, a scelta dell'interessato, della durata di sei mesi le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: 1) impianti industriali (scritta e orale), 2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).

Roma, 28 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* FRUNZIO

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; l'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un'ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A06643

DECRETO 3 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Ortiz Mendoza Franco Vicente, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Ortiz Mendoza Franco Vicente, nato a Celica (Ecuador) il 20 ottobre 1973, cittadino ecuadoregno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo di «Abogado» rilasciato dalla «Universidad Tecnica Particular» di Loja nel luglio 2006, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è iscritto al «Colegio de abogados» di Pichinca dal 30 luglio 2007;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge n. 189/2002, 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge n. 189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rinnovato dalla Questura di Roma in data 23 marzo 2006 valido fino al 23 marzo 2008;

Considerato che l'interessato ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Ortiz Mendoza Franco Vicente, nato a Celica (Ecuador) il 20 ottobre 1973, cittadino ecuadoregno, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 settembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A06636

DECRETO 3 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Munoz Barrientos Juan Carlos, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Munoz Barrientos Juan Carlos, nato a Medellin (Colombia) il 5 agosto 1973, cittadino colombiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero mecanico», rilasciato nel febbraio 2002 dal «Consejo profesional nacional de Ingenierias electrica, mecanica, y Profesiones afines» di Antioquia (Colombia), ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Ingeniero mecanico» conseguito presso la «Universidad de Antioquia» nel settembre 2000;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 aprile 2008;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato in data 14 dicembre 2007 valido fino all'11 maggio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Munoz Barrientos Juan Carlos, nato a Medellin (Colombia) il 5 agosto 1973, cittadino colombiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli inge-

gneri - Sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) impianti industriali.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 settembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) Il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

08A06637

DECRETO 3 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Obad Sanad Saeed, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Obad Sanad Saeed, nato il 14 giugno 1970 a Aden (Yemen), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale rilasciato dall'Ordine sindacale degli avvocati cui è iscritto dall'ottobre 2006 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato inoltre che ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» nell'ottobre 1998, omologato nella Repubblica Yemenita nel gennaio 2005;

Considerato altresì che ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel sistema giuridico romanistico nel giugno 2003 presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 giugno 2008;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Obad Sanad Saeed, nato il 14 giugno 1970 a Aden (Yemen), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 settembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta dal candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A06638

DECRETO 5 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Moschel Mathias, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Moschel Mathias, nato a Milano il 10 agosto 1975, cittadino austriaco e tedesco, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale statunitense di «Attorney and Counselor», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università degli studi di Milano il 18 ottobre 2001 e del «Master of Laws» conseguito presso l'«University of California» il 14 maggio 2005;

Considerato che è iscritto presso la «Supreme Cout, Appellate Division Third Iudicial Department» dello Stato di New York, dal 23 marzo 2006;

Considerato che ha dimostrato di essere in possesso della compiuta pratica come attestato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano in data 19 luglio 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 23 maggio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza di servizi sopra citata;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Moschel Mathias, nato a Milano il 10 agosto 1975, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 settembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A06631

DECRETO 5 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig.ra Al Hashemi Manaf Tareq Mohammed, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Al Hashemi Manaf Tareq Mohammed, nato ad Aden (Yemen) il 21 agosto 1976, cittadino yemenita, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere, conseguito nello Yemen, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in ingegnere, specializzazione ingegneria civile conseguito nell'anno accademico 2000/2001 presso l'«Università di Aden»; ha conseguito inoltre il dottorato di ricerca in «ingegneria delle strutture» in data 21 dicembre 2007 presso l'Università di Pisa;

Preso atto che l'istante è iscritto presso l'«Ordine degli Ingegneri yemeniti» come attestato in data 16 gennaio 2008;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sez. A, settore civile ambientale - per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Perugia rinnovato in data 24 marzo 2007, con scadenza il 31 ottobre 2012 per motivi famigliari;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 49 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Al sig. Al Hashemi Manaf Tareq Mohammed, nato ad Aden (Yemen) il 21 agosto 1976, cittadino yemenita, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 5 settembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A06630

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 agosto 2007.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Visto l'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (IGED), stabilendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le competenze del soppresso Ispettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956, nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili, sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque uffici, ricompresi in apposito settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e la Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A., sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso, è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso;

Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione, accertato in € 70.389,70, si sono resi necessari interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di € 70.389,70 già coperto con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2007

p. *Il Ragioniere generale dello Stato:* PEPE

ALLEGATO

CASSA MUTUA COLDIRETTI DI CAMPOBASSO

Conto Economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	€ 255.638,61	Sopravvenienze attive	€ 705,95
Insussistenze di attività	€ 9.303,25		
TOTALE COSTI	**€ 264.941,86**	**TOTALE RICAVI**	**€ 705,95**
		Avanzo di liquidazione alla consegna	**€ 193.846,21**
		Disavanzo finale di liquidazione	**€ 70.389,70**
TOTALE	**€ 264.941,86**	**TOTALE**	**€ 264.941,86**

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Avanzo di liquidazione alla consegna	€ 193.846,21	Disavanzo della gestione liquidatoria	€ 264.235,91
Disavanzo finale di liquidazione	**€ 70.389,70** (1)		
TOTALE	**€ 264.235,91**	**TOTALE**	**€ 264.235,91**

(1) La copertura del disavanzo finale di € 70.389,70 è stata assicurata con il prelevamento di pari importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597)

08A06599

DECRETO 1º ottobre 2007.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'Ente per le Scuole Materne della Sardegna (E.S.Ma.S.).

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007 registrato dalla Corte dei conti in data 22 maggio 2007 col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, sono state attribuite all'Ispettorato generale di Finanza, nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato, le competenze atte a valorizzare sollecitamente il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956, nonché quelle necessarie a assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili;

Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 353, con la quale l'Ente per le Scuole Materne della Sardegna (E.S.Ma.S.) è stato soppresso e posto in liquidazione con le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto il decreto interministeriale Pubblica istruzione/Tesoro del 21 gennaio 1999, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 1404/1956, è stata disposta la nomina del commissario liquidatore nonché del Collegio dei revisori;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate e che tutti gli atti della liquidazione sono stati consegnati all'Ispettorato generale di Finanza, settore enti in liquidazione, Ufficio II;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 248.377,96;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente per le Scuole Materne della Sardegna (E.S.Ma.S.) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 248.377,96.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di € 248.377,96 è stato già devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º ottobre 2007

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO

E.S.Ma.S. in liquidazione

Bilancio finale di liquidazione

Conto economico

COMPONENTI NEGATIVI			COMPONENTI POSITIVI		
Sopravvenienze passive	€. 696.091,44		Ricavi della liquidazione	€. 0,00	
Spese di liquidazione	€. 1.943.665,50		Sopravvenienze attive	€. 0,00	
Totale componenti negativi		€. 2.639.756,94	Totale componenti positivi		€. 0,00
			Avanzo alle consegne		€. 2.888.134,90
Avanzo finale di liquidazione		€. 248.377,96			
TOTALE		€. 2.888.134,90	TOTALE		€. 2.888.134,90

E.S.Ma.S. in liquidazione

Bilancio finale di liquidazione

Situazione patrimoniale

ATTIVITA'		**PASSIVITA'**	
Disavanzo della gestione liquidatoria	€ 2.639.756,94	Avanzo alle consegne	€ 2.888.134,90
Avanzo finale di liquidazione	€ 248.377,96		
TOTALE	€ 2.888.134,90	TOTALE	€ 2.888.134,90

08A06640

DECRETO 14 dicembre 2007.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa conguaglio acquedotti genovesi.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (IGED), e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956, nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di Finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A., sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso, è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto legislativo capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni, che conferisce al Comitato interministeriale prezzi la potestà di istituire Casse conguaglio e stabilire le modalità delle relative contribuzioni e riconosce ai Comitati provinciali prezzi, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, i medesimi poteri e facoltà spettanti al Comitato interministeriale prezzi;

Vista la deliberazione del Comitato provinciale prezzi di Genova del 21 giugno 1982, n. 21/1982, che ha istituito la Cassa conguaglio acquedotti genovesi con il compito di provvedere alla perequazione dei costi rapportati alle aziende acquedottistiche operanti nel comune di Genova al fine di mantenere l'unificazione delle tariffe idriche della città di Genova;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che ha istituito l'Autorità d'ambito territoriale, assolvendo all'attività di perequazione, prima di competenza della Cassa conguaglio acquedotti genovesi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, concernente la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Visto l'art. 11 del citato decreto legislativo n. 98/1948 il quale dispone che la trasformazione, la soppressione e la liquidazione delle casse o dei fondi di conguaglio sono disposte dai Ministeri interessati e che il liquidatore o i liquidatori sono nominati dal Ministero del tesoro;

Visto il verbale n. 5/2006 del 4 dicembre 2006 con il quale il Comitato di gestione della Cassa conguaglio acquedotti genovesi, atteso il venir meno delle funzioni della Cassa, ha deliberato all'unanimità la messa in liquidazione della Cassa conguaglio, salvo ratifica della giunta della Camera di commercio;

Vista la deliberazione della Camera di commercio di Genova n. 302 del 21 dicembre 2006 che ha ratificato le decisioni del Comitato di gestione della cassa conguaglio;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007 con il quale la Cassa conguaglio acquedotti genovesi è stata soppressa e posta in liquidazione e alle residue operazioni liquidatorie provvede il Ministero dell'economia e delle finanze a mezzo dell'Ispettorato generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 79.246,55;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa conguaglio acquedotti genovesi è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 79.246,55.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di € 79.246,55 e gli interessi maturati e maturandi saranno devoluti allo Stato e versati sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO

Cassa Conguaglio Acquedotti Genovesi

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Avanzo di liquidazione alle consegne	€ 84.368,61	Disavanzo della gestione liquidatoria	€ 5.122,06
		Avanzo finale di liquidazione	€ 79.246,55
TOTALE	€ 84.368,61	TOTALE	€ 84.368,61

CASSA CONGUAGLIO ACQUEDOTTI GENOVESI

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Conto Economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 5.122,12	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ -
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		INSUSSITENZE DI PASSIVITA'	0.06
TOTALE COSTI	€ 5.122,12	TOTALE RICAVI	€ 0,06
		AVANZO ALLE CONSEGNE	€ 84.368,61
AVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE	€ 79.246,55		
TOTALE A PAREGGIO	€ 84.368,67	TOTALE A PAREGGIO	€ 84.368,67

08A06646

DECRETO 27 dicembre 2007.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria fiume Toce di Domodossola.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto l'art. 1, commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque uffici, ricompresi in apposito settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e la Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A.,sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso, è affidata a detta società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, che ha recato la soppressione dei Consorzi idraulici di terza categoria;

Visto il decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 7 marzo 1997, n. 53, secondo cui i Consorzi idraulici di terza categoria si intendono soppressi alla data del 31 dicembre 1993;

Visti gli atti della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria fiume Toce di Domodossola;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 154.949,61;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria fiume Toce di Domodossola è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio del Consorzio predetto che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 154.949,6l.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di € 154.949,61 è già stato devoluto allo Stato e versato sul conto entrate dello Stato, capo X - capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2007

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO

CONSORZIO IDRAULICO DI TERZA CATEGORIA FIUME TOCE

Conto economico

COSTI		**RICAVI**	
Sopravvenienze passive	**€ 1,56**	**Sopravvenienze attive**	**€ 0,01**
Costi	**€ .23.778,52**	**Ricavi**	**€ 115.727,09**
Insussistenze di attivita'	**€ 64,41**	**Insussistenze di passivita'**	**€ 2.318,16**
Totale costi	**€ 23.844,49**	**Totale Ricavi**	**€ 118.045,26**
Avanzo della gestione liquidatoria	**€ 94.200,77**		
TOTALE	**€ 118.045,26**	**TOTALE**	**€ 118.045,26**

CONSORZIO IDRAULICO DI TERZA CATEGORIA FIUME TOCE

Stato patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Avanzo di liquidazione alla consegna	**€ 60.748,84**		
Avanzo della gestione liquidatoria	**€ 94.200,77**	**Avanzo finale di liquidazione**	**€ 154.949,61**
TOTALE	**€ 154.949,61**	**TOTALE**	**€ 154.949,61**

08A06639

DECRETO 8 settembre 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 15 aprile 2008 e scadenza 15 aprile 2013, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 settembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 70.515 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 9 maggio, 9 giugno, 9 luglio e 25 luglio 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 15 aprile 2008 e scadenza 15 aprile 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 15 aprile 2008 e scadenza 15 aprile 2013, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 9 maggio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 9 maggio 2008.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 settembre 2008, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 maggio 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 9 maggio 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 maggio 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.»

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 settembre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 153 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 settembre 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 maggio 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A06649

DECRETO 8 settembre 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039, sesta e settima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare

operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo art. prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 settembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 70.515 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 17 ottobre 2007, 8 gennaio e 9 maggio 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1º agosto 2007 e scadenza 1º agosto 2039;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1º agosto 2007 e scadenza 1º agosto 2039, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto dell'8 gennaio 2008, citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 8 gennaio 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 settembre 2008, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto dell'8 gennaio 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto dell'8 gennaio 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della settima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della sesta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 gennaio 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.»

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 settembre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 45 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 settembre 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2009 al 2039, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2039, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'8 gennaio 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A06650

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 5 settembre 2008.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Radicchio Rosso di Treviso» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza del regolamento CE n. 1263 del 1° luglio 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;.

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 con la quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette l'indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»;

Considerato che è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 510/2006 una modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (C) n. 784 della Commissione del 5 agosto 2008, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della modifica richiesta della indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 784 del 5 agosto 2008.

I produttori che intendono porre in commercio l'indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 5 settembre 2008

Il Capo Dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «RADICCHIO ROSSO DI TREVISO»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» — di seguito indicata con la sigla I.G.P. — è riservata, nel settore orticolo, al Radicchio Rosso del tipo Tardivo e Precoce che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Utilizzazione

Hanno titolo di venir qualificate con l'I.G.P. in questione le produzioni di radicchio rosso esclusivamente e totalmente realizzate entro i territori delle province di Treviso, Padova e Venezia di seguito specificati, da conduttori di adatti terreni annualmente investiti in tale coltivazione.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione e confezionamento del Radicchio Rosso di Treviso del tipo Tardivo comprende, nell'ambito delle province di Treviso, Padova e Venezia, l'intero territorio amministrativo dei Comuni di seguito elencati.

Provincia di Treviso: Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Istrana, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Zero Branco.

Provincia di Padova: Piombino Dese, Trebaseleghe.

Provincia di Venezia: Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Scorzè.

2. La zona di produzione, e confezionamento del Radicchio Rosso di Treviso del tipo Precoce comprende, nell'ambito delle province di Treviso, Padova e Venezia, l'intero territorio amministrativo dei Comuni di seguito elencati.

Provincia di Treviso: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Zenson di Piave, Zero Branco.

Provincia di Padova: Borgoricco, Camposanpiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe.

Provincia di Venezia: Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea.

Art. 4.

Caratteristiche ambientali

Le colture destinate alla produzione della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» devono essere costituite da piante della famiglia delle composite — specie *Cichorium intybus L.* — varietà silvestre, che comprende i tipi tardivo o precoce.

Le condizioni di impianto e le operazioni colturali degli appezzamenti destinati alla produzione della I.G.P. «Treviso» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai cespi le caratteristiche specifiche.

Per la produzione del «Radicchio Rosso di Treviso» del tipo tardivo e precoce sono da considerarsi idonei i terreni freschi, profondi, ben drenati, e non eccessivamente ricchi di elementi nutritivi, in specie azoto, ed a reazione non alcalina. In particolar modo sono indicate le zone di coltivazione con terreni argillosi - sabbiosi di antica alluvione in stato di decalcificazione e con una situazione climatica caratterizzata da estati sufficientemente piovose e con temperature massime contenute, autunni asciutti, inverni che volgono precocemente al freddo e con temperature minime fino a meno 10 gradi C.

Per il «Radicchio Rosso di Treviso» tardivo e precoce la densità di impianto, al termine delle operazioni di semina o trapianto e successivo diradamento delle piantine, non deve superare le 8 piante per mq.

Ai fini della qualificazione del prodotto con l'I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» le produzioni massime per ettaro di superficie coltivata non devono superare (esclusa ogni tolleranza) i seguenti limiti:

1) tardivo kg 7.000/Ha;

2) precoce kg 9.000/Ha.

Il peso massimo unitario dei cespi che compongono il prodotto finito non può superare (esclusa ogni tolleranza) i seguenti limiti:

1) tardivo kg 0,400;

2) precoce kg 0,500.

Art. 5.

Modalità di coltivazione

La produzione del Radicchio Rosso di Treviso, precoce e tardivo, inizia, indifferentemente, con la semina o il trapianto.

Le operazioni di semina, in pieno campo, devono essere effettuate entro il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio di ciascun anno.

In caso di trapianto, questo dovrà essere effettuato entro il 31 agosto di ciascun anno.

1. Le operazioni di raccolta per il Radicchio Rosso di Treviso tardivo si effettuano a partire dal 1° novembre e comunque dopo che la coltura abbia subito almeno due brinate, per favorire la colorazione rossa della pianta.

2. Le operazioni di raccolta per il Radicchio Rosso di Treviso precoce si effettuano a partire dal 1° settembre.

Le operazioni di coltivazione, imbianchimento, forzatura e l'acquisizione delle caratteristiche previste per l'immissione al consumo dei radicchi destinati alla utilizzazione della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso», compreso il confezionamento, devono essere effettuate esclusivamente nel territorio amministrativo dei Comuni indicati all'art. 3.

I radicchi commercializzati prima dell'acquisizione delle caratteristiche previste nel successivo art. 6 fuori dalla zona di produzione perdono in via definitiva il diritto di fregiarsi della I.G.P. e di qualsiasi riferimento geografico.

Il processo di imbianchimento, forzatura e preparazione dei cespi al confezionamento avviene attraverso fasi successive di lavorazione per ognuno dei due tipi di radicchio indicati all'art. 1.

1. RADICCHIO ROSSO DI TREVISO TARDIVO.

Il tradizionale processo di lavorazione post-raccolta del prodotto si articola nelle fasi di seguito descritte.

Fase di preforzatura.

Per questa prima fase le piante raccolte con parte dell'apparato radicale, vengono pulite dalle foglie più esterne e dalla terra eventualmente rimasta aderente alla radice.

Quindi i cespi vengono raccolti in mazzi oppure collocati in gabbie retinate o traforate.

In entrambi i casi il colletto delle singole piante deve risultare alla medesima altezza.

I mazzi o le gabbie riempite dei cespi, allineati sul terreno, sono protetti con tunnel in modo da impedire maggiori bagnature degli stessi in caso di precipitazioni atmosferiche o di scioglimento di brinate notturne. I tunnel devono garantire la massima ventilazione dei cespi.

Questa ultima fase potrà essere svolta anche ponendo detti mazzi o gabbie in locali condizionati.

Fase di forzatura - imbianchimento.

La forzatura - imbianchimento è l'operazione fondamentale e insostituibile che consente di esaltare i pregi organolettici, merceologici ed estetici del Radicchio Rosso di Treviso tardivo. Si realizza ponendo i cespi in condizioni di formare nuove foglie che, in assenza di luce, sono prive o quasi di pigmenti clorofilliani, mettono in evidenza la colorazione rosso intensa della lamina fogliare, perdono la consistenza fibrosa, assumono croccantezza ed un sapore gradevolmente amarognolo.

La forzatura del Radicchio Rosso di Treviso tardivo avviene mediante utilizzazione di acqua risorgiva dalla temperatura di circa 11 gradi C. I cespi vengono collocati verticalmente in ampie vasche protette ed immersi fino in prossimità del colletto per il tempo necessario al raggiungimento del giusto grado di maturazione contrassegnato dalle caratteristiche indicate al successivo art. 6.

Fase di toilettatura.

Seguono le operazioni di toilettatura con le quali si liberano i cespi dai legacci o dalle gabbie, si asportono le foglie deteriorate o prive dei requisiti minimi fino ad ottenere un germoglio con le sue caratteristiche previste, si taglia e si scortecccia il fittone in misura proporzionale alle dimensioni del cespo.

L'operazione di toilettatura deve essere eseguita immediatamente prima dell'immissione nella filiera distributiva del prodotto. Terminata la toilettatura il radicchio si colloca in capaci recipienti con acqua corrente per essere lavato e confezionato.

2. RADICCHIO ROSSO DI TREVISO PRECOCE.

Fase di legatura.

In questa fase i cespi, in pieno campo, vengono legati al fine di inibire il normale processo di fotosintesi, per il tempo necessario al raggiungimento del giusto grado di maturazione contrassegnato dalle caratteristiche indicate al successivo art. 6.

Fase di toilettatura.

Nella prima fase, successiva alla raccolta, i cespi liberati dalla legatura vengono mondati dalle foglie esterne non rispondenti ai requisiti minimi e quindi si effettua la toilettatura del colletto e del fittone. Di seguito il radicchio si colloca in capaci recipienti colmi di acqua corrente per essere lavato. Si eliminano le eventuali foglie prive dei requisiti di qualità e si avvia al confezionamento.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo il radicchio contraddistinto dall'I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» deve presentare le caratteristiche di seguito indicate.

1. Radicchio Rosso di Treviso tardivo:

a) aspetto: germogli regolari, uniformi e dotati di buona compattezza; foglie serrate, avvolgenti che tendono a chiudere il cespo nella parte apicale; cespo corredato di una porzione di radice fittonante perfettamente toilettata e di lunghezza proporzionale alla dimensione del cespo, comunque non superiore a 6 cm;

b) colore: lembo fogliare rosso vinoso intenso con nervature secondarie appena accennate; costola dorsale (nervatura principale) bianca;

c) sapore: costola dorsale di sapore gradevolmente amarognolo e croccante nella consistenza;

d) calibro: (dei cespi) peso minimo 100 g, diametro minimo al colletto 3 cm, lunghezza (senza fittone) 12-25 cm.

Il profilo merceologico del Radicchio Rosso di Treviso tardivo è così definito:

perfetto grado di maturazione;

spiccata colorazione rosso-brillante del lembo fogliare;

nervatura principale di color bianco;

buona consistenza del cespo;

pezzatura medio-grande;

uniformità nel calibro e nella lunghezza dei cespi;

toilettatura precisa - raffinata - priva di sbavature;

fittone proporzionato al cespo e non più lungo di 6 cm.

2. Radicchio Rosso di Treviso precoce:

a) aspetto: cespo voluminoso, allungato, ben chiuso, corredato da modesta porzione di radice;

b) colore: foglie caratterizzate da una nervatura principale molto accentuata, di color bianco che si dirama in molte piccole penninervie nel rosso intenso del lembo fogliare notevolmente sviluppato;

c) sapore: foglie dal sapore leggermente amarognolo e di consistenza mediamente croccante;

d) calibro: (dei cespi) peso minimo 150 g, lunghezza del cespo (senza radice) 15-25 cm.

Il profilo merceologico del Radicchio Rosso di Treviso precoce è così definito:

perfetto grado di maturazione;

colorazione rosso-brillante del lembo fogliare interrotta da fini nervature bianche;

buona consistenza del cespo;

pezzatura medio-grande;

uniformità nel calibro dei cespi;

toilettatura precisa, raffinata, priva di sbavature;

fittone proporzionato e non più lungo di 4 cm.

Art. 7.

Rintracciabilità e controllo

Al fine di controllare le fasi di produzione, e confezionamento della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» vengono attivati presso l'Organismo autorizzato ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CEE) 2081/92, gli elenchi dei produttori e confezionatori che intendono avvalersi della I.G.P per le relative tipologie di radicchio.

Hanno titolo alla iscrizione nel precitato elenco i produttori di radicchio, conduttori a qualsiasi titolo di un fondo rientrante nella zona delimitata all'art. 3 del presente disciplinare, dagli stessi destinato alla coltivazione di «Radicchio Rosso di Treviso» tardivo e/o precoce.

I produttori ai fini di utilizzare l'I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso», sono tenuti ad iscriversi per ogni campagna produttiva al precitato elenco, dichiarando annualmente le tipologie, le superfici coltivate ed i quantitativi prodotti e consegnati al confezionatore.

La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata all'Organismo di controllo autorizzato entro il 31 maggio di ogni anno con le modalità previste nel piano di controllo.

I confezionatori hanno l'obbligo di inviare all'Organismo di controllo autorizzato la dichiarazione della produzione annuale confezionata ripartita secondo le tipologie utilizzate.

L'iscrizione dei singoli produttori e confezionatori al rispettivo elenco ha validità annuale ed è rinnovabile.

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione, è svolto da una struttura di controllo conforme a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. (CEE) 2081/92.

Art. 8.

Denuncia di produzione

L'inizio delle operazioni di ciascuna tornata di raccolta deve venire progressivamente annotato, a cura del conduttore, in un'apposita scheda aziendale.

Il conduttore denuncia altresì all'Organismo indicato all'articolo precedente, per ciascuna tipologia di radicchio, le singole quantità di prodotto finito pronto per la cessione al mercato, ottenuto dalla tornata produttiva.

Il conduttore provvederà contestualmente ad indicare detto quantitativo sulla scheda aziendale, annotando la data di consegna al confezionatore, ad eccezione del caso in cui egli provveda direttamente alle operazioni di confezionamento.

Art. 9.

Designazione e presentazione

Per l'immissione al consumo il radicchio che si fregia della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» deve essere confezionato:

a) in contenitori idonei di dimensione di base di cm 30×50 o 30×40 e per una capienza massima pari a 5 kg di prodotto;

b) in contenitori idonei di dimensione di base di cm 40×60 e per una capienza massima pari a 7,5 kg di prodotto;

c) in contenitori idonei di dimensioni diverse purché non eccedenti nel peso i 2 kg di prodotto.

Su ciascun contenitore deve essere apposta una copertura sigillante tale da impedire che il contenuto possa venire estratto senza la rottura del sigillo.

Sui contenitori stessi devono essere indicati in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Radicchio Rosso di Treviso» I.G.P. accompagnato dalla specificazione «tardivo» o «precoce». Sui medesimi contenitori devono essere altresì riportati gli elementi atti ad individuare:

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o confezionatore;

peso netto all'origine,

nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto.

Su ciascun contenitore e/o sulla copertura sigillante, inoltre, dovrà essere sempre apposto il logo identificativo dell'I.G.P., allegato al presente disciplinare, del quale ne costituisce parte integrante, utilizzando le forme, i colori e le dimensioni o i rapporti indicati; specificando altresì la tipologia «precoce» o «tardivo» conformemente al modello allegato.

Il logo, di colore rosso, su fondo bianco, è costituito da una composizione stilizzata di radicchi al di sopra della quale campeggia la scritta «Radicchio Rosso di Treviso IGP», il tutto riquadrato da una bordatura rossa.

Tipo di carattere: Rockwell condensed.

Colore logo: Rosso = Magenta 100% - Yellow 80% - Cyan 30%.

L'indicazione «precoce» o «tardivo» è apposta in caratteri bianchi su una campitura rossa accanto alla riproduzione fotografica del corrispondente «Radicchio Rosso di Treviso».

Il logo, inoltre, potrà essere inserito, a cura del soggetto preposto, anche nell'apposito sigillo.

Qualunque altra indicazione diversa dal «Radicchio Rosso di Treviso I.G.P.» o «Radicchio di Treviso I.G.P.», dovrà avere dimensioni significativamente inferiori alle stesse.

08A06644

PROVVEDIMENTO 5 settembre 2008.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Radicchio Variegato di Castelfranco» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza del regolamento CE n. 1263 del 1° luglio 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 con la quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette l'indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco»;

Considerato che è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 una modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (C) n. 783 della Commissione del 5 agosto 2008, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della modifica richiesta della indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco», registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 783 del 5 agosto 2008.

I produttori che intendono porre in commercio l'indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco» sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 5 settembre 2008

Il Capo Dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA RADICCHIO VARIEGATO DI CASTELFRANCO

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco» — di seguito indicata con la sigla I.G.P. — è riservata, nel settore orticolo, al radicchio Variegato che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Utilizzazione

Hanno titolo di venir qualificate con l'I.G.P. in questione le produzioni di radicchio variegato esclusivamente e totalmente realizzate entro i territori delle province di Treviso, Padova e Venezia di seguito specificate, da conduttori di adatti terreni annualmente investiti in tale coltivazione.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e confezionamento del Radicchio Variegato di Castelfranco comprende, nell'ambito delle province di Treviso, Padova e Venezia, l'intero territorio amministrativo dei Comuni di seguito elencati.

Provincia di Treviso: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Zero Branco.

Provincia di Padova: Albignasego, Battaglia Terme, Borgoricco, Camposanpiero, Cartura, Casalserugo, Conselve, Due Carrare, Loreggia, Maserà di Padova, Massanzago, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Pernumia, Piombino Dese, Ponte San Nicolò, San Pietro Viminario, Trebaseleghe.

Provincia di Venezia: Martellago, Mira, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea.

Art. 4.

Caratteristiche ambientali

Le colture destinate alla produzione della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» devono essere costituite da piante della famiglia delle composite - genere *Cichorium intybus* - varietà silvestre, che comprende il tipo variegato.

Le condizioni di impianto e le operazioni colturali degli appezzamenti destinati alla produzione della I.G.P. «Castelfranco» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai cespi le caratteristiche specifiche.

Per la produzione del «Radicchio Variegato di Castelfranco» I.G.P. sono da considerarsi idonei i terreni freschi, profondi, ben drenati, e non eccessivamente ricchi di elementi nutritivi, in specie azoto, ed a reazione non alcalina. In particolar modo sono indicate le zone di coltivazione con terreni argillosi sabbiosi di antica alluvione in stato di decalcificazione e con una situazione climatica caratterizzata da estati sufficientemente piovose e con temperature massime contenute, autunni asciutti, inverni che volgono precocemente al freddo e con temperature minime fino a meno 10 gradi C.

Per il «Radicchio Variegato di Castelfranco» I.G.P. la densità di impianto, al termine delle operazioni di semina o trapianto e successivo diradamento delle piantine, non deve superare le 7 piante per mq.

Ai fini della qualificazione del prodotto con l'I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» le produzioni massime per ettaro di superficie coltivata non devono superare (esclusa ogni tolleranza) i 6.000 kg.

Il peso massimo unitario dei cespi che compongono il prodotto finito non può superare (esclusa ogni tolleranza) i 0,400 kg.

Art. 5.

Modalità di coltivazione

La produzione del Radicchio Variegato di Castelfranco inizia, indifferentemente, con la semina o il trapianto.

Le operazioni di semina devono essere effettuate dal 1° giugno al 15 agosto.

In caso di trapianto, questo dovrà essere effettuato dal 15 giugno al 31 agosto.

Le operazioni di raccolta del Radicchio Variegato di Castelfranco si effettuano a partire dal 1° ottobre.

Le operazioni di coltivazione, imbianchimento, forzatura e l'acquisizione delle caratteristiche previste per l'immissione al consumo dei radicchi destinati alla utilizzazione della I.G.P. «Castelfranco», compreso il confezionamento, devono essere effettuate esclusivamente nel territorio amministrativo dei Comuni indicati all'art. 3.

I radicchi commercializzati prima dell'acquisizione delle caratteristiche previste nel successivo art. 6 fuori dalla zona di produzione perdono in via definitiva il diritto di fregiarsi della I.G.P. e di qualsiasi riferimento geografico.

Il tradizionale processo di lavorazione del prodotto si articola nelle fasi di seguito descritte.

Fase di forzatura - imbianchimento.

La forzatura - imbianchimento è l'operazione fondamentale e insostituibile che consente di esaltare i pregi organolettici, merceologici ed estetici del Radicchio Variegato di Castelfranco. Si realizza ponendo i cespi in condizioni di formare nuove foglie che, in assenza di luce, sono prive o quasi di pigmenti clorofilliani, mettono in evidenza la variegatura sullo sfondo della lamina fogliare, perdono la consistenza fibrosa, assumono croccantezza ed un sapore gradevolmente amarognolo.

La forzatura del Radicchio Variegato di Castelfranco avviene:

a) immergendo i cespi verticalmente, in acqua sorgiva a circa 11 °C fino alla prossimità del colletto, per il periodo necessario al raggiungimento del giusto grado di maturazione contrassegnato dalle caratteristiche indicate al successivo art. 6;

oppure

b) in ambienti riscaldati o anche direttamente in pieno campo, garantendo un giusto grado di umidità dell'apparato radicale, riducendo l'intensità della luce e favorendo lo sviluppo dei germogli di ogni cespo.

Fase di toilettatura.

Seguono le operazioni di toilettatura con le quali si asportono le foglie deteriorate o con caratteristiche non idonee, si esegue il taglio e lo scortecciamento del fittone in misura proporzionale al cespo.

L'operazione di toilettatura deve essere eseguita immediatamente prima dell'immissione nella filiera distributiva del prodotto. Terminata la toilettatura il radicchio si colloca in capaci recipienti con acqua corrente per essere lavato e confezionato.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo il radicchio contraddistinto dall'I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» deve presentare le caratteristiche di seguito indicate.

a) aspetto: cespo bello di forma e splendido di colori e con diametro minimo di 15 cm; partendo dalla base del cespo si ha un giro di foglie piatte, un secondo giro di foglie un pò più sollevato, un terzo giro ancora più inclinato e così via fino ad arrivare al cuore, evitando la presenza di grumulo; lunghezza massima del fittone 4 cm, di diametro proporzionale alle dimensioni del cespo stesso; foglie spesse il più possibile, con bordo frastagliato, con superficie del lembo ondulata, di forma rotondeggiante;

b) colore: foglie bianco-crema con variegature distribuite in modo equilibrato su tutta la pagina fogliare di tinte diverse dal viola chiaro al rosso violaceo e al rosso vivo;

c) sapore: foglie di sapore dal dolce al gradevolmente amarognolo molto delicato;

d) calibro: cespi del peso minimo di 100 g, diametro minimo della «rosa» 15 cm.

Il profilo merceologico del Radicchio Variegato di Castelfranco è così definito:

perfetto grado di maturazione;

colorazione bianco-crema con variegature equamente distribuite dal viola chiaro al rosso vivo;

foglie con bordo frastagliato e lembo leggermente ondulato;

buona consistenza del cespo;

pezzatura medio-grande;

uniformità nel calibro dei cespi;

toilettatura precisa - raffinata - priva di sbavature;

fittone proporzionato al cespo e non più lungo di 4 cm.

Art. 7.

Rintracciabilità e controllo

Al fine di controllare le fasi di produzione e confezionamento della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» vengono attivati presso l'Organismo autorizzato ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CEE) 2081/92, per ciascuna campagna produttiva, gli elenchi dei produttori e confezionatori che intendono avvalersi della I.G.P.

Hanno titolo alla iscrizione nel precitato elenco i produttori di radicchio, conduttori a qualsiasi titolo di un fondo rientrante nella zona delimitata all'art. 3 del presente disciplinare, dagli stessi destinato alla coltivazione di «Radicchio Variegato di Castelfranco» I.G.P.

I produttori ai fini di utilizzare l'I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco», sono tenuti ad iscriversi per ogni campagna produttiva al precitato elenco, dichiarando annualmente le superfici coltivate ed i quantitativi prodotti e consegnati al confezionatore.

La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata all'Organismo di controllo autorizzato entro il 31 maggio di ogni anno con le modalità previste nel piano di controllo.

I confezionatori hanno l'obbligo di inviare all'Organismo di controllo autorizzato la dichiarazione della produzione annuale confezionata.

L'iscrizione dei singoli produttori e confezionatori all'elenco ha validità annuale ed è rinnovabile.

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione, è svolto da una struttura di controllo conforme a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. (CEE) 2081/92.

Art. 8.

Denuncia di produzione

L'inizio delle operazioni di ciascuna tornata di raccolta deve venire progressivamente annotato, a cura del conduttore, in un'apposita scheda aziendale.

Il conduttore denuncia all'Organismo indicato all'articolo precedente le quantità di prodotto finito pronto per la cessione al mercato, ottenuto dalla tornata produttiva.

Il conduttore provvederà contestualmente ad indicare detto quantitativo sulla scheda aziendale, annotando la data di consegna al confezionatore, ad eccezione del caso in cui egli provveda direttamente alle operazioni di confezionamento.

Art. 9.

Designazione e presentazione

Per l'immissione al consumo il radicchio che si fregia della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» deve essere confezionato:

a) in contenitori idonei di base di cm 30 x 50 o 30 x 40 e per una capienza massima pari a 5 kg di prodotto;

b) in contenitori idonei di dimensione di base di cm 40 x 60 e per una capienza massima pari a 7,5 kg di prodotto;

c) in contenitori idonei di dimensioni diverse purché non eccedenti nel peso i 2 kg di prodotto.

Su ciascun contenitore deve essere apposta una copertura sigillante tale da impedire che il contenuto possa venire estratto senza la rottura del sigillo.

Sui contenitori stessi devono essere indicati in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Radicchio Variegato di Castelfranco» I.G.P. Sui medesimi contenitori devono essere altresì riportati gli elementi atti ad individuare:

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o confezionatore;

peso netto all'origine,

nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto.

Su ciascun contenitore e/o sulla copertura sigillante, inoltre, dovrà essere sempre apposto il logo identificativo dell'I.G.P., allegato al presente disciplinare, del quale costituisce parte integrante, utilizzando le forme, i colori e le dimensioni o i rapporti indicati.

Il logo, di colore rosso, su fondo bianco, è costituito da una composizione stilizzata di radicchi al di sopra della quale campeggia la scritta «Radicchio Variegato di Castelfranco IGP», il tutto riquadrato da una bordatura rossa.

Tipo di carattere: Rockwell condensed.

Colore logo: Rosso = Magenta 100% - Yellow 80% - Cyan 30%.

Il logo, inoltre, potrà essere inserito — a cura del soggetto preposto — anche nell'apposito sigillo.

Qualunque altra indicazione diversa dal «Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P.» o «Radicchio di Castelfranco I.G.P.», dovrà avere dimensioni significativamente inferiori alle stesse.

08A06645

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 14 agosto 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Giuseppe Durazzo, Console Onorario della Repubblica di Albania in Genova.

08A06633

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 43833 del 14 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessione attività per il periodo dall'8 aprile 2008 al 7 aprile 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dall'8 aprile 2008 al 7 aprile 2009 della Solvay Fluor Italia S.p.a., con sede in Rosignano Marittimo (Livorno), unità di Venezia.

Con decreto n. 43834 del 14 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 per il periodo dal 14 dicembre 2007 al 13 dicembre 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 14 dicembre 2007 al 13 dicembre 2008 della Alnuatel S.r.l., con sede in Terni, unità di Terni.

Con decreto n. 43835 del 14 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 15 gennaio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 15 gennaio 2009 della Antonio Merloni S.p.a., con sede in Fabbriano (Ancona), unità di Fabbriano (Ancona).

Con decreto n. 43836 del 14 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessione attività per il periodo dal 8 gennaio 2008 al 7 gennaio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dall'8 gennaio 2008 al 7 gennaio 2009 della Elitel S.r.l., con sede in Milano, unità di Milano, Palmanova (Udine), Prato, Roma.

Con decreto n. 43837 del 14 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge n. 22 luglio 1991, n. 223 per il periodo del 1° aprile 2008 al 31 marzo 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2009 della Natco S.p.a., con sede in Santeramo in Colle (Bari), unità di Pozzuoli del Friuli (Udine).

Con decreto n. 43838 del 14 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 30 marzo 2008 al 30 marzo 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 31 marzo 2008 al 31 marzo 2009 della Agrolinz Melamine International S.r.l., con sede in Castellanza (Varese), unità di Castellanza (Varese).

Con decreto n. 43848 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 per il periodo dal 19 maggio 2008 al 18 maggio 2010 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 19 maggio 2008 al 18 novembre 2008 della Teuco Guzzini S.p.a., con sede in Montelupone (Macerata), unità di Montelupone (Macerata).

Con decreto n. 43849 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge n. 23 luglio 1991, n. 223 per il periodo dal 9 giugno 2008 all'8 giugno 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 9 giugno 2008 all'8 giugno 2009 della Sant'Andrea S.p.a., con sede in Novara, unità di Cressa (Novara).

Con decreto n. 43850 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 per il periodo dal 5 maggio 2008 al 4 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 5 maggio 2008 al 4 novembre 2008 della Gruppo Fini S.p.a., con sede in Ravarino (Modena), unità di Modena.

Con decreto n. 43851 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale per il periodo dal 13 maggio 2008 al 12 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 13 maggio 2008 al 12 maggio 2009 della L'Aquilone società cooperativa, con sede in Ascoli Piceno, unità di Ascoli Piceno.

Con decreto n. 43852 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 per il periodo dal 2 giugno 2008 al 31 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 2 giugno 2008 al 31 maggio 2009 della Panatta Sport S.r.l. con sede in Apiro (Macerata), unità di Apiro (Macerata).

Con decreto n. 43853 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 per il periodo dal 26 maggio 2008 al 25 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 26 maggio 2008 al 25 maggio 2009 della Villeroy & Boch Wellness Italia S.r.l. con sede in: Castelraimondo (Macerata), unità di: Castelraimondo (Macerata).

Con decreto n. 43854 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 della I.C.E. Industria Componenti Elettrici S.r.l. con sede in: Loreto Aprutino (Pescara), unità di: Loreto Aprutino (Pescara).

Con decreto n. 43855 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento art. 3, comma 2, n. 223/1991 per il periodo dal 1° maggio 2008 al 31 ottobre 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° maggio 2008 al 31 ottobre 2008 della Fidia S.r.l. con sede in: Assoro (Enna), unità di: Assoro (Enna).

Con decreto n. 43856 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per concordato preventivo art. 3, comma 2, n. 223/1991 per il periodo dal 24 aprile 2008 al 23 ottobre 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 aprile 2008 al 23 ottobre 2008 della Gruppo Ceramiche Saicis S.p.a. con sede in: Modena, unità di: Fiorano Modenese (Modena).

Con decreto n. 43857 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento art. 3, comma 2, n. 223/1991 per il periodo dal 26 marzo 2008 al 25 settembre 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 26 marzo 2008 al 25 settembre 2008 della Medical S. Barbara S.r.l., con sede in: Caltanissetta, unità di: Caltanissetta.

Con decreto n. 43858 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 31 marzo 2008 al 30 marzo 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 31 marzo 2008 al 30 marzo 2009 della La Stampa Industrie Grafiche S.p.a. con sede in: Genova, unità di: Genova.

Con decreto n. 43859 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 per il periodo dal 5 agosto 2008 al 4 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 5 agosto 2008 al 4 maggio 2009 della Cantieri del Mediterraneo S.p.a. con sede in: Napoli, unità di: Napoli.

Con decreto n. 43860 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 per il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2010 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° aprile 2008 al 30 settembre 2008 della GI.CA. S.r.l. con sede in: Sabaudia (Latina), unità di: Cisterna di Latina (Latina).

Con decreto n. 43861 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 per il periodo dal 16 aprile 2008 al 15 aprile 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 16 aprile 2008 al 15 aprile 2009 della Gipla Societa cooperativa con sede in: Noci (Bari), unità di: Noci (Bari).

Con decreto n. 43862 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 per il periodo dal 19 maggio 2008 al 18 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 19 maggio 2008 al 18 maggio 2009 della Faral S.p.a. con sede in: Campogalliano (Modena), unità di: Campogalliano (Modena), Orgiano (Vicenza).

Con decreto n. 43863 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 per il periodo dal 5 maggio 2008 al 4 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 5 maggio 2008 al 4 maggio 2009 della Cotex S.r.l. con sede in: Valdengo (Biella), unità di: Valdengo (Biella).

Con decreto n. 43864 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 5 maggio 2008 al 4 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 5 maggio 2008 al 4 maggio 2009 della Sitas S.r.l. con sede in: Cerano (Novara), unità di: Cerano (Novara).

Con decreto n. 43865 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 per il periodo dal 3 giugno 2008 al 31 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 3 giugno 2008 al 31 maggio 2009 della Industrie Laterizi Riunite S.p.a. con sede in: Roma, unità di: Sinalunga (Siena).

Con decreto n. 43866 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 5 maggio 2008 al 4 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 5 maggio 2008 al 4 maggio 2009 della C.A.M.S. S.r.l. con sede in: Bellinzago Novarese (Novara), unità di: Bellinzago Novarese (Novara).

Con decreto n. 43867 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 30 giugno 2008 al 29 giugno 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 30 giugno 2008 al 29 giugno 2009 della ING. Plini & Gigliotti Societa in nome collettivo con sede in: Fiano Romano (Roma), unità di: Fiano Romano.

Con decreto n. 43868 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 1° giugno 2008 al 31 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° giugno 2008 al 31 maggio 2009 della Plati Elettroforniture S.p.a. con sede in: Madone (Bergamo), unità di: Madone (Bergamo).

Con decreto n. 43869 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 per il periodo dal 5 maggio 2008 al 4 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 5 maggio 2008 al 4 novembre 2008 della Officine Meccaniche Bresciane S.r.l. con sede in: Brescia, unità di: Brescia.

Con decreto n. 43870 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 per il periodo dal 12 maggio 2008 all'11 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 12 maggio 2008 all'11 maggio 2009 della Coronet S.p.a. con sede in: Milano, unità di: Cisterna di Latina (Latina), Corsico (Milano), Velletri (Roma).

Con decreto n. 43871 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 per il periodo dal 17 marzo 2008 al 16 marzo 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 17 marzo 2008 al 16 marzo 2009 della Retificio Padano S.r.l. con sede in: Ospitaletto Brescia, unità di: Ospitaletto (Brescia).

Con decreto n. 43872 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 2 ottobre 2007 al 1° ottobre 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 2 ottobre 2007 al 1° ottobre 2008 della Abb Power technologies S.p.a. con sede in: Milano, unità di: Legnano (Milano).

Con decreto n. 43873 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 per il periodo dal 12 maggio 2008 all'11 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 12 maggio 2008 all'11 maggio 2009 della Filartex S.p.a. con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), unità di: Capriolo (Brescia), Castelli Calepio (Brescia), Erbusco (Brescia), Montello (Bergamo), Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

Con decreto n. 43874 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 per il periodo dal 5 maggio 2008 al 4 maggio 2010 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 5 maggio 2008 al 4 novembre 2008 della Ceva Automotive Logistics Italia S.p.a. con sede in: None (Torino), unità di: None (Torino), Volvera (Torino).

Con decreto n. 43875 del 21 luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività per il periodo dal 12 maggio 2008 all'11 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 12 maggio 2008 all'11 maggio 2009 della Fabbrica Catene a Rullo Fratelli Fossati S.p.a. con sede in: Macherio (Milano), unità di: Macherio (Milano).

Con decreto n. 43876 del 21 luglio 2008 sono annullati i decreti n. 41663 del 13 settembre 2007 per il periodo dal 12 marzo 2007 all'11 marzo 2009 e n. 41689 del 13 settembre 2007 per il periodo dal 12 marzo 2007 all'11 settembre 2007. È altresì approvata la modifica della causale da riorganizzazione a crisi aziendale nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 12 marzo 2007 al 17 dicembre 2007 della Bertello S.p.a. con sede in: Borgo San Dalmazzo (Cuneo), unità di: Borgo San Dalmazzo (Cuneo).

08A06635

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Creon»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1592 del 27 agosto 2008

Medicinale: CREON.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals GMBH con sede legale e domicilio in Hans Bockler Allee, 20, D-30 173 - Hannover (Germania).

Variazione A.I.C.: Modifica del processo di produzione del medicinale - Modifica quali-quantitativa di eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica della composizione quali-quantitativa degli eccipienti, come di seguito indicato:

Creon 10.000 U.I.:

a) nucleo dei granuli:

p.a. pancreas polvere da: 150.0 mg, a: 150.0 mg;

ecc. macrogol 4000 da: 37.5 mg, a: 37.50 mg;

paraffina liquida da: 6.7-7.4 mg, a: —;

b) rivestimento granuli:

ecc. ipromellosa ftalato da: 48.6 mg, a: 56.34 mg;

dibutil-ftalato da 4.1 mg, a: —;

dimeticone 1000 da: 1.25 mg, a: 1.35 mg;

cetil-alcool da: —, a: 1.18 mg;

trietilcitrato da: —, a: 3.13 mg;

Creon 25.000 U.I.:

a) nucleo dei granuli:

p.a. pancreas polvere da: 300.0 mg, a: 300.0 mg;

ecc. macrogol 4000 da: 75.00 mg, a: 75.00 mg;

paraffina liquida da: 13.4-14.9 mg, a: —;

b) rivestimento granuli:

ecc. ipromellosa ftalato da: 97.2 mg, a: 112.68 mg;

dibutil-ftalato da: 8.2 mg, a: —;

dimeticone 1000 da: 2.5 mg, a: 2.69 mg;

cetil-alcool da: —, a: 2.37 mg;

trietilcitrato da: —, a: 6.26 mg.

Il processo di produzione viene adeguato nelle fasi di sferonizzazione e nella fase di rivestimento in conseguenza dell'eliminazione della paraffina liquida e della sostituzione del butilftalato relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. N. 029018025 - «25.000 UI capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule (sospesa);

A.I.C. N. 029018037 - «25.000 UI capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule (sospesa);

A.I.C. N. 029018049 - «25.000 UI capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule;

A.I.C. N. 029018052 - «10.000 UI capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule (sospesa);

A.I.C. N. 029018064 - «10.000 UI capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule;

A.I.C. N. 029018076 - «10.000 UI capsule rigide a rilascio modificato» 200 capsule (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «25.000 UI capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule (A.I.C. n. 029018025), «25.000 UI capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule (A.I.C. n. 029018037), «10.000 UI capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule (A.I.C. n. 029018052), «10.000 UI capsule rigide a rilascio modificato» 200 capsule (A.I.C. n. 029018076), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

08A06648

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Froben»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1593 del 27 agosto 2008

Medicinale: FROBEN.

Titolare AIC: Abbott S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 52 - Campoverde Di Aprilia, 04010 - Campoverde Di Aprilia - Latina - codice fiscale 00076670595.

Variazione A.I.C.: Riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

è autorizzata la modifica relativa alla riduzione del periodo di validità: da 5 anni, a 3 anni,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 024284109 - «0,25% collutorio» flacone da 160 ml.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre tre anni dovranno essere ritirate immediatamente dal commercio. Le modifiche relative alla durata di conservazione dovranno essere apportate immediatamente nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e nelle etichette a partire dal primo lotto di produzione successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Trascorsi 120 giorni da tale data, le confezioni che non rechino le modifiche indicate nella presente determinazione non potranno più essere dispensate al pubblico e dovranno, pertanto, essere ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A06647

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-218) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00